

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI VOUCHERIZZATI DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI IL SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE RESIDENTI NEL COMUNE DI CESANO BOSCONI – ANNO SCOLASTICO 2026 2027.

TRA

Il/la Dr./ssa _____, nato/a a _____ (____) il gg.mm.aaaa, domiciliato/a per la carica in Cesano Bosconi, via Mons. Pogliani 3, che, nella funzione di Direttore del Settore _____ del Comune di Cesano Bosconi (di seguito definito Comune), dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta

E

L'Operatore / ETS _____, con sede legale e domicilio fiscale in _____, via _____, codice fiscale e partita IVA _____ (di seguito definita Soggetto Accreditato) qui rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- La legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce, tra l'altro, ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;
- La L.R. Lombardia 3/2008 prevede all'art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni “riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale” e “definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti”;
- L'art. 55, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 secondo il quale “... l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

Il presente patto disciplina i rapporti tra il Comune di Cesano Bosconi e il Soggetto Accreditato rispetto alla gestione del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO in favore di studenti con disabilità frequentanti il secondo ciclo d'istruzione residenti nel comune di Cesano Bosconi.

Per TRASPORTO SCOLASTICO si intende:

Accompagnamento da casa a scuola e viceversa, negli orari previsti per consentire arrivo in tempo utile per inizio delle lezioni e ripresa in carico al momento dell'uscita dal plesso e rientro all'abitazione.

2. Destinatari

I destinatari degli interventi sono gli utenti del Servizio di trasporto oggetto dell'accREDITAMENTO al quale il Soggetto Accreditato è stato ammesso.

3. Obblighi del Soggetto Accreditato

Il Soggetto Accreditato dichiara:

- di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni, gli obblighi, gli oneri e i vincoli esplicitati nell'Avviso Pubblico che ha dato causa al presente accreditamento, con i relativi allegati che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e dichiarati per l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

Esso si impegna:

- a erogare indistintamente il servizio di trasporto scolastico per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato, senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'Albo dei soggetti accreditati;
- ad attivare il servizio entro una settimana dalla richiesta da parte del servizio comunale deputato, ovvero dalla firma del Patto;
- garantire l'immediata comunicazione al Comune di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti con il fruitore dell'intervento/la famiglia/la scuola;
- a designare tempestivamente, ovvero entro massimo 48 ore, un sostituto dell'operatore eventualmente assente, dimissionario o congedato, salvo diverso accordo con il servizio di riferimento;
- a sostituire tempestivamente, ovvero entro massimo 48 ore, gli eventuali mezzi non idonei assicurando l'erogazione dell'eventuale prestazione di trasporto richiestagli;
- a fornire al Comune gli elementi di conoscenza rispetto all'andamento del servizio;
- a vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione delle prestazioni per le quali è accreditato e dare tempestiva comunicazione di ogni cambiamento;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione che possa influire sull'erogazione del servizio (es. nominativo referente, coordinatore, sede, recapiti telefonici e ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa) e a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni cambiamento;
- a effettuare le procedure necessarie al passaggio del caso, garantendo la continuità dell'intervento, al massimo per il mese successivo alla data in cui viene accertata la perdita dei requisiti/la risoluzione del patto/la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati, per qualsiasi motivo;
- a stipulare idonea copertura assicurativa, R.C.T. con un massimale non inferiore a € **2.500.000,00** unico per sinistro e R.C.O. € **2.500.000,00** per sinistro con il limite di € **1.500.000,00** per ogni persona danneggiata, a garanzia di sinistri che possano derivare a utenti o terzi durante l'espletamento del servizio;
- ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni per le attività poste in essere dai propri operatori;
- ad assumere la responsabilità relativa al trattamento dei dati e le misure previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16.

4. Modalità di esecuzione del servizio

Alla realizzazione del Servizio concorrono:

- il Soggetto Accreditato, che gestisce gli interventi e programma gli stessi con il Comune e con i beneficiari delle prestazioni voucherizzate;
- il Servizio Sociale che valuta le domande dei beneficiari;
- il Comune, che verifica il rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento e autorizza i voucher.

Per garantire il raccordo e l'integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio sono previsti incontri periodici di verifica circa la gestione dei casi singoli tra il Servizio Sociale di riferimento e il coordinatore del soggetto accreditato, oltre che incontri di verifica annuale tra i Referenti del Soggetto Accreditato, del Servizio Sociale di base e del

Comune.

Il Soggetto Accreditato, sulla base delle informazioni ricevute e di quanto contenuto nelle schede di attivazione, avvia l'intervento nei tempi previsti e programmati.

5. Personale e mezzi

In merito al proprio personale adibito al servizio di trasporto scolastico voucherizzato, il Soggetto Accreditato si impegna:

- a comunicare al Comune prima dell'inizio dei servizi il nominativo del coordinatore, del referente diretto di ogni singolo servizio, la sede, i recapiti telefonici e mail e le fasce di reperibilità;
- a comunicare al Comune, anche tramite e-mail, l'elenco del personale complessivo a disposizione adibito al servizio con i relativi titoli professionali ed esperienza maturata, rispettando quanto dichiarato nell'Avviso Pubblico e quanto dichiarato nella domanda di accreditamento e nei relativi allegati e ad aggiornarlo periodicamente in relazione all'attivazione di interventi con nuovo personale (i titoli scolastici e professionali specifici, così come richiesti nell'Avviso Pubblico, dovranno essere depositati presso il soggetto accreditato che si impegna ad esibire tali documenti a richiesta del Comune)
- a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari
- ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (L.81/2008)
- a provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune

In merito ai mezzi utilizzati per il servizio il Soggetto Accreditato si impegna a garantire l'idoneità dei mezzi stessi in base alla normativa vigente e alle necessità del trasportato segnalate dal Servizio Sociale.

6. Validità del Patto

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla conclusione dell'anno scolastico 2026/2027.

All'accREDITAMENTO può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di due mesi (60 gg), garantendo in ogni caso la conclusione dei progetti in corso.

7. Corrispettivo/valore orario per tipologia di prestazione

Il corrispettivo chilometrico, comprensivo di tutti i costi e IVA, è quello risultante dalla domanda di accREDITAMENTO e dalla relativa offerta economica dell'operatore.

8. Pagamenti e fatturazioni

Al soggetto accREDITATO sarà corrisposto un pagamento in relazione all'effettiva erogazione degli interventi.

A tale scopo dovranno essere inviate mensilmente al Comune le fatture riferite all'attività complessiva erogata nel mese di riferimento.

Ogni fattura dovrà essere accompagnata dalla documentazione relativa agli interventi resi.

Il Comune, procederà al pagamento delle prestazioni solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla protocollazione della Fattura, previa verifica della regolarità della prestazione.

9. Responsabilità

Il Soggetto Accreditato è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

10. Vigilanza e controlli

Il Comune potrà provvedere a effettuare controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

Il Comune potrà svolgere controlli e verifiche d'ufficio e/o su segnalazione di eventuali inadempienze da parte dei soggetti beneficiari dei servizi.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

11. Penalità

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- ritardo nell'attivazione dell'intervento rispetto al termine previsto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata comunicazione di eventi di carattere straordinario riguardanti l'andamento del servizio nei termini previsti all'art. 3 del presente Patto: € 300,00
- mancata designazione di sostituti di operatori assenti secondo i termini previsti all'art. 3 del presente Patto: € 200,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio
- mancata partecipazione agli incontri di verifica secondo i termini previsti all'art. 4 del presente patto: € 100,00
- impiego di personale non adeguato rispetto a quanto dichiarato in sede di Istanza di accreditamento ed approvato dall'Ente: € 300,00.
- Mancata effettuazione del servizio senza motivate ragioni: € 500
- Utilizzo Personale inadeguato: € 650

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Soggetto Accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata.

L'applicazione di sanzione può essere seguita e non esclude quanto previsto all'art. 12.

12. Cause di risoluzione

Il Comune si riserva la facoltà di procedere con l'esclusione dall'Albo degli operatori accreditati, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 CC., in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 CC., nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio entro il termine comunicato;
- gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento
- impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza previste dalle norme vigenti in materia;

- fallimento o cessazione dell'attività o cessione dell'attività da parte dell'ETS accreditato;
- sopravvenuto mancato possesso di uno dei requisiti di ordine generale previsti per l'accreditamento;
- mancata attivazione degli interventi richiesti in numero superiore a tre
- dopo l'applicazione di 3 penali.

Qualora venissero verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti, si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo; il Soggetto Accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando comunque luogo alle penalità indicate nel presente Patto.

Al verificarsi di tali ipotesi, il Comune comunicherà all'ETS accreditato la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante lettera raccomandata, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente Patto potrà essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

13. Soluzione delle controversie

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente.

14. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ai fini della presente procedura di accreditamento.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o la previsione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono di tipo anagrafico, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

15. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

16. Registrazione

Il presente Patto potrà essere soggetto a registrazione in caso d'uso, a spese dell'operatore economico.

Per il Soggetto Accreditato
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Cesano Boscone
Il Direttore
